



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 5183/16 del 14.06.2016 emessa nel giudizio CUNDARI NINO S.r.l. contro il COMUNE di TAORMINA.
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Ciloni e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 17° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 5183/16 del 14.06.2016 emessa nel giudizio CUNDARI NINO S.r.l. contro il COMUNE di TAORMINA.

Premesso che la ditta Nino Cundari S.r.l. ha presentato opposizione alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso la cartella di pagamento n. 29520140012721339 per somme dovute al Comune di Taormina a titolo di TARSU in relazione ad un fabbricato sito nel medesimo comune per showroom, officina meccanica, carrozzeria auto, bar ed altri locali.

che in data 06/03/2017, prot. com.le n. 5023, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 5183/11/16 - R.G. n. 3022/2014 - del 14.06.2016, con cui il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Messina

a) ha accolto il ricorso della Nino Cundari S.r.l ed ha annullato il provvedimento impugnato.;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge;

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere alla società Nino Cundari S.r.l. ammontano complessivamente ad € 1.459,12, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di giudizio	€	1.000,00
▶ spese generali 15% (su € 1.000,00)	€	150,00
▶ C.P.A. 4% (su € 1.150,00)	€	46,00
▶ Iva 22% (su €1.196,00)	€	263,12

totale complessivo € 1.459,12.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c)ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d)procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e)acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- >la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio

- esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore della società Nino Cundari S.r.l ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.459,12 scaturenti dalla Sentenza esecutiva della Commissione Tributaria Provinciale di Messina N. 5183/16 del 14.06.2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott Eligio Giardina

AL COMUNE DI TAORMINA

Ufficio Contenzioso Tributario

Al dirigente del contenzioso

Oggetto Nino Cundari S.P.A sentenza n° 5183/11/16 per TARSU 2012

La sottoscritta Avv Danisa Duri nominata con determina sindacale n° 196 del 10.11.2014 difensore per il ricorso promosso dalla società Nino Cundari S.p.A. TARSU 2012. a conclusione e chiarimento del Suo mandato


Allega alla presente la seguente documentazione:

1. Sentenza n° 5183/ 11/16;
2. Relazione esplicativa della sentenza

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Con Osservanza

Danisa avv. Duri



Taormina addì 03.03.2017

Allegati C.S.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

SEZIONE 11

riunito con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LANZA VOLPE | ARMANDO CALOGERO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SAVASTA | PANCRAZIO MARIA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | IARRERA | MICHELINA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3022/2014
depositato il 15/10/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29520140012721339 TARSUTIA 2012
contro:

COMUNE DI TAORMINA

difeso da:

DURI DANISA

VIA TEVERE N.144 93012 GELA

proposto dal ricorrente:

NINO CUNDARI SRL

VIA FRANCAVILLA 6 98039 TAORMINA ME

difeso da:

GENTILE GIUSEPPE

VIA ROMAGNOSI N.2 98100 MESSINA ME

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 3022/2014

UDIENZA DEL

14/06/2016 ore 16:30

N°

5183-11-16

PRONUNCIATA IL

14-06-16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA R.

14-09-16

Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

FATTO

Con ricorso n. 3022/14, notificato il 17.9.2014 e depositato il 15.10.2014, la ricorrente, Nino Cundari srl, rappresentata e difesa, da ultimo, dall'avv. Giuseppe Gentile, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520140012721339, con la quale il Comune di Taormina ha richiesto, per l'anno 2012, il pagamento della somma complessiva di € 14.008,00 a titolo di TARSU in relazione a un fabbricato sito nel medesimo Comune.

Nel dettaglio, sono stati chiesti € 3.444,00 per i locali di mq 509,00 adibiti a showroom, € 8.906,00 per quelli di mq 2.000 adibiti a officina meccanica e carrozzeria auto, € 1.451,00 per i locali di mq 50 adibiti a bar ed € 207,00 per i locali di mq 30.

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:

1) Inefficacia della cartella impugnata in quanto reiterata la medesima pretesa impositiva già riconosciuta illegittima da questa Commissione per gli anni 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 e 2011.

In dette decisioni, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, sarebbero state dichiarate non tassabili le aree relative ai locali adibiti a bar e punto di ristoro, per la superficie di mq 50, nonché a officina, per la produzione di rifiuti speciali autonomamente smaltite dalla ricorrente, per la superficie di mq 2.000.

2) Nullità per carenza di motivazione.

3) Infondatezza delle pretese.

Per i locali di mq 2.000, adibiti ad officina, carrozzeria e servizi ausiliari, la TARSU non sarebbe dovuta per la richiamata produzione di rifiuti speciali; per quelli destinati a bar, in quanto locali ad altro soggetto.

Il Comune si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.

Con Ordinanza n. 1138/16 del 15.3.2016, la Sezione ha sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato.

All'Udienza del 14.6.2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede l'annullamento dell'atto in relazione all'assoggettamento a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree destinate a officina e carrozzeria, per mq 2000, e a bar, per mq 50.

Premette il Collegio che non può essere condivisa la censura con la quale parte ricorrente si duole del difetto di motivazione, quanto meno, per avere la stessa chiaramente compreso il tenore dell'atto impugnato.

Ciò posto, in assenza di alcuna contestazione da parte dell'Amministrazione, pur costituita in giudizio, e in considerazione dei precedenti arresti giurisprudenziali di questa Commissione prodotti in giudizio (nei quali i dati inseriti in ricorso risultano confermati), le aree oggetto di contestazione possono essere individuate in quelle dedotte in giudizio. Del resto, lo stesso provvedimento impugnato conferma sia le superfici che la loro destinazione.

Tanto premesso, in riferimento a quanto richiesto in ordine alla superficie destinata a officine e carrozzeria, la Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 13/05/2016, n. 9858) ha condivisibilmente chiarito << con riguardo dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, secondo cui "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali" che soltanto dovesse incombere all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che producendo di regola rifiuti speciali non concorrevano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile (Cass. sez. trib. n. 15083 del 2004; Cass. sez. trib. n. 4766 del 2004)>>.

La decisione ha ulteriormente chiarito che << l'appena vextna regola deve ritenersi applicabile anche alla TIA. E ciò sia a causa della riconosciuta natura di mera variante TARSU della stessa TIA, della quale quest'ultima mantiene infatti identica natura tributaria (Corte cost. n. 64 del 2010; Corte cost. n. 300 del 2009; Corte cost. n. 238 del 2009; Cass. sez. un. n. 5078 del 2016; Cass. sez. un. n. 23114

del 2015; Cass. sez. n. 25929 del 2011; Cass. sez. un. 14903 del 2010). E sia principalmente perché l'art. 49, comma 3 e 14 D.Lgs. n. 22 cit. - laddove stabilisce che "la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale", salva l'applicazione sulla stessa di un "coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" chiaramente presuppongono l'assoggettamento a TIA dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati "smaltiti in proprio".

<<Cosicché l'impugnata sentenza, dopo aver accertato che nelle "superfici destinate alla produzione" venivano esclusivamente prodotti rifiuti speciali non assimilati, ha pertanto correttamente statuito che per le ridette superfici la contribuente non era tenuta a versare la parte variabile della TIA (Cass. sez. trib. n. 5829 del 2012; Cass. sez. trib. 3756 del 2012)>>.

Consegue la fondatezza della censura, posto che, incontestata la superficie di riferimento, la ricorrente non ha omesso di dimostrare, mediante fatture, intervenuti pagamenti nell'anno di interesse per lo smaltimento di tali rifiuti speciali.

In ordine alla residua domanda relativa alla superficie adibita a bar, la stessa non può essere tassata in capo alla ricorrente, in quanto concessa in locazione a terzo, come documentato con il correlato contratto di locazione.

Anche su detta circostanza nulla ha controdedotto il Comune resistente.

Piuttosto, dall'esame della decisione n. 1165/9/14, risulta che il Comune, in sede di costituzione, in relazione alla TARSU anno 2011, abbia riconosciuto per tale motivo, la non tenuta della ricorrente al versamento della tassa. In considerazione del periodo del tacito rinnovo del contratto, l'osservazione non può non estendersi anche al 2012, che nel caso di specie assume rilievo.

Consegue la fondatezza anche della detta censura e, quindi, del ricorso, nonché l'annullamento del provvedimento impugnato nei limiti delle predette superfici e per i correlati importi richiesti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Messina - Sezione XI -, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti indicati nella parte motiva.

Condanna l'Amministrazione resistente alle spese del giudizio, che vengono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 14.6.2016.

L'Estensore

(Dr. Panerazio Maria Savasta)

Il Presidente

(Dr. Armando Calogero Lauza Volpe)



AVV. DANISA DURÌ

CONSULENZA E ASSISTENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUATRIA

Oggetto: relazione sull'opportunità della proposizione del ricorso in appello avverso la sentenza n. 5183/11/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina resa nel giudizio tra la Nino Cundari S.p.A. ed il Comune di Taormina – TAR SU 2012.

La Nino Cundari S.p.A. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29520140012721339 con la quale il Comune di Taormina ha richiesto il pagamento dell'importo di €. 14.008,00 a titolo di TAR SU scaturente dall'omesso versamento per l'anno 2012 in relazione alle unità immobiliari denunciate dalla società e site in Taormina, via Traversa Francavilla di cui mq 2000 adibiti ad officina e carrozzeria, 500 mq e 30 mq adibiti ad ufficio, mq 50 adibiti a bar.

La società ha sostenuto l'illegittimità degli importi iscritti a ruolo in relazione al bar in quanto locato ad altro soggetto nonché l'illegittimità in relazione all'officina in quanto produttiva di rifiuti speciali

Il Comune si è regolarmente costituito.

La Commissione Tributaria, con la sentenza in oggetto, ha confermato l'iscrizione a ruolo per quanto riguarda le superfici adibite ad ufficio (mq 500 e mq 30) mentre ha annullato l'iscrizione a ruolo relativa alle aree adibite ad officina ed a bar.


La motivazione della sentenza, a parere della scrivente, è legittima.

Nel merito, per quanto attiene alle superfici tassate, si rileva che sulla base della denuncia presentata dalla stessa contribuente e sulla base della relazione tecnica elaborata sopralluogo operato in data 21.5.2009 dai funzionari del Comune presso i locali della società ricorrente, è emerso che effettivamente la zona di mq 2000 circa è adibita ad officina e quindi come tale risulta essere non tassabile in quanto facente parte del processo produttivo e, in ogni caso, è emerso nel corso di giudizi precedenti a quello odierno, che in tale area vengono prodotti rifiuti speciali.

Anche per quanto attiene alla superficie di mq 50 adibita a bar e condotta da un soggetto terzo si ritiene che l'eccezione di controparte possa trovare accoglimento.

Gela addì 03.03.2017

Danisa Avv. Durì



PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990


RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO

27 DIC. 2017

Taormina _____

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba




Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO

28 DIC 2017

Taormina _____

S. 5183 / 16 PREM. 832 / 17
E 1459,12
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto



COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 19/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 5183/16 del 14.06.2016 emessa nel giudizio CUNDARI NINO S.r.l. contro il COMUNE di TAORMINA.

Considerato che in data 06/03/2017, prot. com.le n. 5023, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 5183/11/16 - R.G. n. 3022/2014 - del 14.06.2016, con cui il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Messina

- a) ha accolto il ricorso della Nino Cundari S.r.l ed ha annullato il provvedimento impugnato;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge;

Preso atto che le spese di lite da rifondere alla società Nino Cundari S.r.l. ammontano complessivamente ad € 1.459,12, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di giudizio	€ 1.000,00
▶ spese generali 15% (su € 1.000,00)	€ 150,00
▶ C.P.A. 4% (su € 1.150,00)	€ 46,00
▶ Iva 22% (su € 1.196,00)	€ 263,12

totale complessivo € 1.459,12

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore della società Nino Cundari S.r.l ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € **1.459,12** scaturenti dalla Sentenza esecutiva della Commissione Tributaria Provinciale di Messina N. 5183/16 del 14.06.2016, dichiarata ingiuntiva del Tribunale di Messina N. 1087/16 del 12.07.2016, dichiarato esecutivo il 13.10.2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

